



**AC 3256**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO  
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
LEGGE FINANZIARIA 2008**

**Proposte di emendamenti**

**Art. 2**  
**Riduzione della pressione fiscale**

All'art. 2, il comma 2 è così sostituito:

***“La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 sarà rimborsata a ciascun comune titolare dell’imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato.***

***Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell’Economia con il concorso dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, del gettito effettivo dell’ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell’aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull’abitazione principale per il medesimo anno.***

***La stima viene comunicata, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale.***

***Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell’Economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione\*\*\*\*\*. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50% dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 % entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio.***

***Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e degli Affari Regionali, d’intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.”***

**Motivazione**

La formulazione attuale della norma non consente ai comuni l’iscrizione in bilancio di una somma certa. La disposizione infatti prevede che a seguito della maggiore detrazione Ici per la prima casa di abitazione, il trasferimento compensativo sia riconosciuto “in via previsionale”; non risulta chiara la portata di tale dizione, pertanto si chiede che i Comuni partecipino in via diretta alla stima formulata dal soggetto istituzionale a ciò deputato e cioè il Ministero dell’Economia. In tal modo infatti, i Comuni attraverso l’ANCI avranno la possibilità di porre a conoscenza del Governo i dati reali sulla base dei quali effettuare il rimborso. L’intesa con la Conferenza Stato città infatti, riguarda solo le modalità con cui possono essere determinati i conguagli e non invece l’elaborazione della stima sulla cui base effettuare il rimborso.

Inoltre, si ritiene che la data prevista per il conguaglio al 31 maggio sia spostata troppo in avanti nel tempo e non consente ai Comuni la possibilità di avere indietro il rimborso da parte dello Stato conseguente alla perdita di gettito già registrata, così creando un evidente problema di cassa. Infine, è opportuno che preventivamente i Comuni sappiano l’entità della perdita di gettito che dovrà essere rimborsata dallo Stato, dandogli la possibilità di formulare osservazioni per una rettifica della stima iniziale.

**Art. 2**  
**Riduzione della pressione fiscale**

All'art. 2 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

***5bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, versata per i contratti di locazione ad uso abitativo è trasferita al comune in cui è ubicato l'immobile. Gli introiti derivanti dal presente comma sono utilizzati al fine di sostenere programmi di recupero o costruzione di alloggi da destinare prioritariamente alla locazione a canone sociale e agevolato.***

***5ter. L'ufficio del Registro comunica, al Comune competente per territorio, le informazioni relative agli attestati di versamento presentati ai sensi dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.***

***5quater. Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati ai Comuni.***

**Motivazione**

L'emendamento ha la finalità di consentire ai comuni di svolgere così un ruolo da regolatore del sistema in grado di incentivare da un lato la graduale emersione del fenomeno delle locazioni in nero e dall'altro la disponibilità di appartamenti anche da parte di enti previdenziali.

**Art. 3**  
**Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA**

All'art. 3, dopo il comma 26, inserire il seguente comma 26 bis:

***26 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711 delle legge 296 del 23/12/2006 in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'art. 6 delle Legge 23/12/1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.***

**Motivazione**

La disciplina del rimborso Iva per i servizi non commerciali esternalizzati è stata modificata dal comma 711 della finanziaria 2007 che ha inserito, all'articolo 6 della Legge 23/12/1999 n. 488, la dicitura "per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti".

Ciò ha dato luogo a un contenzioso tra Comuni e Ministero dell'Interno circa la correttezza delle certificazioni relative agli esercizi precedenti il 2007.

Pertanto tale emendamento è necessario poiché precisa che, quanto previsto al comma 711 della finanziaria 2007, è relativo alla quantificazione degli importi dovuti, in termini di imposta sul valore aggiunto per i servizi non commerciali, a partire dall'anno in corso e quindi elargiti nell'anno 2008. Tutte le certificazioni e le quantificazioni precedenti sono fatte salve.

**Art. 9**  
**Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario**

All'art. 9, dopo il comma 13, inserire il seguente comma 13 bis

*“13 bis. Al comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. del 26 ottobre 1995 n. 94, come modificato dal D.Lgs. del 2 febbraio 2007 n. 26, dopo la lett. f) inseguire la seguente lettera g):*

*g) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche ivi compresi l’illuminazione degli esterni degli edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche e di aree a particolare interesse naturale o turistico, da parte dei Comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni”*

**Motivazione**

La proposta è volta a fare in modo che i Comuni non siano penalizzati dall’aumento dei costi del servizio di illuminazione pubblica che verrebbero inevitabilmente a gravare sul bilancio dell’amministrazione e quindi sopportati dai cittadini.

Tanto più che in questo caso l’impresa erogante non avrebbe alcun vantaggio rispetto ad altri operatori e quindi le norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato non trovano applicazione.

## **Art. 9**

### ***Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario***

All'articolo 9, comma 54, lettera a), dopo il punto 3 della lettera b) del testo sostitutivo della medesima lettera b) dell'articolo 52, comma 5, è aggiunto il seguente periodo:

***“I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente comma, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica anche minoritaria, esercitano le attività affidate fino alla conclusione dei contratti o delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2007.”***

### **Motivazione**

L'integrazione all'attuale formulazione del comma 54 dell'art. 9 (che a sua volta interviene su alcuni fondamentali dispositivi recati dall'art. 52, d.lgs. 446/97) si rende necessaria per evitare dubbi di legittimità circa l'attuale configurazione degli affidamenti di servizi di gestione delle entrate e – conseguentemente non incorrere in fenomeni di discontinuità operativa e contrattuale.

L'attuale riformulazione del comma 5, art. 52, d.lgs. 446/97, infatti, sembra ignorare l'esistenza di forme diverse dalle due uniche contemplate (convenzione con società c.d. *in house* e affidamento in base a procedure di evidenza pubblica riservato a società iscritte all'albo di cui all'art. 53 del medesimo d.lgs. 446/97). Nell'integrazione proposta con questo emendamento si ammette in maniera chiara la persistenza delle forme di affidamento già esistenti fino alla scadenza naturale dei contratti in essere al 31 dicembre 2007.

Si sottolinea che le società miste a prevalente capitale pubblico sono presenti in numero consistente in Italia, poiché decine di Comuni di medie e grandi dimensioni, in applicazione del previgente art.52, comma 5 lettera b) del d.lgs. n.446/1997, hanno scelto tale forma di gestione. La mancata considerazione di un dispositivo di transizione per l'adeguamento dei requisiti al nuovo disposto della medesima lettera b) potrebbe generare confusione circa la legittimità degli affidamenti in essere.

## **Art. 9**

### ***Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario***

All'articolo 9, comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

***b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “ La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all’art.3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n.248”.***

### **Motivazione**

L’abrogazione del comma 6 dell’articolo 52 del d.lgs. n.446/1997, che disciplina la riscossione coattiva delle entrate delle province e dei comuni tramite l’INGIUNZIONE non è opportuna, poiché non convince del tutto la motivazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge, la quale sostiene la inutilità della norma in quanto “la riscossione coattiva tramite ingiunzione è già disciplinata da altre disposizioni legislative ed il mantenimento in vita del comma 6 potrebbe ingenerare confusione anche perché richiama a sua volta norme non più vigenti”.

Va invece rilevato che le altre norme cui fa riferimento la Relazione non disciplinano in maniera chiara ed esauriente la procedura in questione e proprio per superare una eventuale errata interpretazione ed eliminare dal testo le norme non più vigenti, si rende necessario approvare l’emendamento proposto.

**Art. 9**

***Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario***

*All'articolo 9, comma 54, sopprimere la lettera b)*

## **Art. 9**

### ***Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario***

All'articolo 9, dopo il comma 54, aggiungere il seguente comma:

***“54 bis. Ai fini dell'accertamento e della riscossione delle entrate, gli enti locali ed i soggetti menzionati al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prendere visione e ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge e, successivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente locale impositore del soggetto affidatario dei servizi di cui alla lettera b), comma 5 del medesimo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”***

### **Motivazione**

L'emendamento riconosce agli enti locali ed ai soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, a norma dell'art. 52 dello stesso d.lgs. 446/97, la possibilità di utilizzare strumenti più efficaci per la gestione della riscossione, già attribuiti al sistema nazionale della riscossione, in tal modo colmando la situazione di palese disparità esistente.

## **Art. 9**

### **Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario**

All' art. 9, dopo il comma 74, aggiungere il seguente comma:

**74 bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"<sup>1</sup> è così modificato:**

- a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento"**
- b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato"**
- c) dopo le parole "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"**

### **Motivazione**

Con la finalità di destinare risorse finanziarie alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, si propone in primis, di aumentare dal 20% al 70% l'aliquota del gettito relativo al tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (ex art. 3 della L. 28/12/1995 n. 549) che la Regione deve destinare ad interventi migliorativi del ciclo stesso; di rendere vincolato il relativo fondo, nonché di inserire una priorità sulla destinazione di tali finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti dedicati alla raccolta, al trattamento ed al recupero dei rifiuti previsti dai relativi piani di gestione regionali e provinciali, anche in ottemperanza degli obblighi di riduzione dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

---

<sup>1</sup> Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Articolo 3, comma 27. "Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo."

**Art. 10**  
**Trasporto pubblico locale**

*Aggiungere il seguente comma 9:*

Al fine di agevolare i Comuni nel miglioramento della mobilità veicolare e delle condizioni ambientali nei centri urbani, ed al fine di rendere perseguibile quanto previsto dal comma 2 dell'art.12 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, al numero 54 del comma 1 dell'art. 3 della legge nr.285 del 30 aprile 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole “ *o al mero pagamento di una tariffa*”.

**Motivazione**

L'art. 7 comma 9 del nuovo codice della strada pone le basi per l'applicazione della cd. Area Pricing “ *i comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione stradale dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma*”. Questo consente alle Amministrazioni comunali di istituire zone a traffico limitato ZTL il cui accesso o circolazione veicolare viene ad essere limitato grazie all'introduzione del pagamento di una tariffa.

L'art.3 comma 1 nr. 54 del Nuovo Codice della Strada, che definisce le ZTL come “*aree in cui l'accesso o la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o veicoli*”, tuttavia non contempla esplicitamente la limitazione correlata al solo pagamento di una tariffa. Si rende pertanto necessario precisare anche questa fattispecie anche per rendere concretamente attuabile quanto stabilito dal recente Decreto Bersani sulla competitività, che mira a permettere ai Comuni di recuperare parte delle esternalità imputabili alla congestione del traffico.

In questo senso, data anche la rilevanza economica che tale principio riveste per le Amministrazioni Locali, si reputa utile l'inserimento nel testo della Legge Finanziaria

*Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti articoli:*

*Art. 10 bis*

**Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane**

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di €uro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di €uro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1 gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

*Articolo 10 ter*

**Commissione Nazionale Paritetica**

1. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 10 bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'art. 160 bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1 : a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160 bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di

situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 bis.

### Motivazione

L'unica soluzione seria al problema è un **forte rilancio dell'offerta trasporto pubblico locale ed il miglioramento della gestione della mobilità delle persone e delle merci.**

Ciò significherebbe investimenti in infrastrutture per la mobilità e potenziamento delle linee esistenti, per spostare gran parte della mobilità privata sul mezzo pubblico; ed inoltre il finanziamento dei progetti che mirano a razionalizzare la distribuzione delle merci ed ottimizzare l'uso dei mezzi privati di trasporto.

Per fornire una risposta immediata ai cittadini sarebbe molto utile riconoscere ai Sindaci poteri speciali per la gestione della mobilità e la realizzazione delle infrastrutture ad essa destinate.

Istituzione di tributo di scopo, i cui proventi siano destinati agli investimenti per migliorare la mobilità: tale misura farebbe emergere nuovi fondi per il sistema e limiterebbe comunque il numero di auto in circolazione nelle aree urbane.

Si propone inoltre di aumentare l'accisa sui carburanti fino a 3 centesimi di Euro, creando risorse pari a circa 1 mld e 400 milioni di Euro, da destinare allo sviluppo e potenziamento del trasporto pubblico locale. Il gettito complessivo che ne deriverebbe sarebbe senz'altro in grado di far fronte a questa grave situazione.

Le risorse che si generano dall'accisa sono necessarie a :

- Finanziare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (costruzione di metro, tram e corsie preferenziali, acquisto di bus)
- compensare maggiori costi dei Comuni
- finanziare progetti di mobilità sostenibile
- adeguare i contratti di servizio

L'effetto dell'aumento dell'accisa sul tasso di inflazione è irrilevante, infatti:

- 1 centesimo = €468.288.378                      corrisponde aumento di 0,0001
- 2 centesimi = €936.576.756                    corrisponde aumento di 0,0003
- 3 centesimi = €1.404.865.134                corrisponde aumento di 0,0006

La situazione riguardante l'incremento dell'accisa negli anni è rappresentata nella tabella sottostante.

<b>Accisa sui carburanti(Euro)</b>
<b>Medie pesate con consumi mensili</b>

	<b>Benzina</b>	<b>Gasolio</b>
1996	0,52781	0,38604
1997	0,52796	0,38604
1998	0,52796	0,38604
1999	0,53904	0,40030
2000	0,52163	0,38305
2001	0,52378	0,38508
2002	0,54184	0,40321
2003	0,54184	0,40321
2004	0,55841	0,40321
gen-05	0,55864	0,40321
feb-05	0,56400	0,41300
2006	0,56400	0,41600
<b>16 luglio 2007</b>	<b>0,56400</b>	<b>0,42300</b>
Evoluzione% accisa 1996-2004	6,86%	6,98%
Accisa obiettivo stabilita dalla legge 23-12-1998 n. 448(protocollo di Kyoto) a partire dal 1° gennaio 2005	0,59405	0,46783
Differenza tra l'accisa attuale con accisa obiettivo del 2005	0,03005	0,05483

L'accisa obiettivo stabilita dal Protocollo di Kyoto si propone il fine di internalizzare i costi esterni provocati dai mezzi di trasporto privati secondo il principio "chi inquina paga".

Il DL 16/2005 ha disposto un aumento dell'accisa sulla benzina a Euro 0,564 per litro (+ 0.5 centesimi per litro) e sul gasolio per autotrazione a Euro 0,413 per litro (+1 centesimo per litro) liberando ulteriori risorse per 375 milioni di Euro per il 2005, e per 449,68 milioni di Euro per il 2006, destinandone, a partire dall'anno 2006, solo 140 al potenziamento del settore del trasporto pubblico locale.

Sarebbe inoltre necessario un impegno immediato del Ministero dell'Ambiente in merito alla **qualità delle rilevazioni effettuate dalla rete** oggi a disposizione delle città e **sull'apporto di sostanze inquinanti da parte delle singole tipologie di veicoli**. Infatti ancora non abbiamo a disposizione strumenti in grado di distinguere le polveri prodotte dai motori e/o impianti industriali e caldaie, e quelle di origine naturale. Ciò permetterebbe di offrire ai Sindaci dati certi in base ai quali operare le limitazioni al traffico.

Riguardo agli **incentivi per il rinnovo parco auto** (motorini veicoli e mezzi industriali) il discorso è complesso: per eliminare i motori più inquinanti euro 0 ed euro 1, che sono circa 20 mln, circa la metà del parco circolante, sarebbe necessaria una cifra enorme, che investita nel TPL offrirebbe migliori risultati anche dal punto di vista della vivibilità delle città.

Sarebbe forse più costruttivo tentare di **migliorare il parco motocicli** (circa 4 milioni di unità), che è composto quasi esclusivamente di motori euro 0 ed euro 1, molti dei quali a due tempi (i più inquinanti). Un incentivo di 300 Euro avrebbe un costo totale di poco più di 1 miliardo di euro.

Altra questione attiene alla opportunità di **eliminare dal computo del patto di stabilità** interno le spese necessarie per finanziare gli interventi strutturali volti ad abbattere le soglie d'inquinamento dell'aria, e ciò al fine di agevolare la spesa in materia ambientale.

Inoltre, sarebbe indispensabile **l'istituzione di un tavolo interistituzionale** sul tema dell'emergenza ambientale, al quale partecipino oltre al Ministero dell'Ambiente, anche il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Salute, Regioni e Comuni allo scopo di individuare soluzioni concertate e condivise per affrontare in maniera congiunta il problema.

Ancora, si profila il problema dell'**industria** le cui emissioni, in molti Comuni, raggiungono livelli davvero preoccupanti soprattutto per il fatto che, dal 2007 scatterà il controllo delle medie e grandi imprese, restando del tutto fuori le piccole. Occorre chiarire la responsabilità del Governo in ordine al settore industriale.

In ultimo, occorre pensare seriamente al **rinnovamento degli impianti di riscaldamento**, prevedendo incentivi per la sostituzione delle caldaie alimentate con sostanze altamente inquinanti.

**Art. 19**  
**Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali**

All'articolo 19, al comma 1, alla lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

***“Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.*”**

**Motivazione**

Gli enti con saldo finanziario positivo comunque presentano forti difficoltà a mantenere il saldo di cassa 2003-2005 individuato come base di calcolo, in quanto spesso dovuto a eventi non ripetibili. Al fine di verificare il reale impatto delle nuove regole introdotte con questa finanziaria si propone che solo per l'anno 2008 alcuni enti possano scegliere tra i due metodi di calcolo del saldo programmatico o competenza mista, oppure saldo di cassa e di competenza (scorso anno). Tale disposizione non necessita di copertura finanziaria in quanto non vengono toccati gli obiettivi di risanamento individuati per il comparto e per ogni ente.

**Art. 19**  
**Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali**

All'articolo 19, comma 1, lettera e), dopo il comma 681 bis, aggiungere il seguente comma 681-ter

***“681 – ter Al fine di sperimentare, già a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l’obiettivo programmatico, il ministero dell’economia d’intesa con ANCI individua tra le città metropolitane ed i Comuni soggetti al patto un campione di Enti ai quali sarà imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681.***

***Entro 20 giorni dall’approvazione della presente legge, con decreto dell’economia, saranno individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti saranno individuati in modo tale da non alterare l’obiettivo di comparto.”***

**Motivazione**

L’adozione di una base di calcolo fissa per l’individuazione dell’obiettivo di miglioramento ha creato forti difficoltà e sperequazioni. Ciò in quanto i flussi finanziari delle annualità prese in considerazione possono essere frutto, come spesso accade, di eventi eccezionali, contingenti e non ripetibili. Quindi è necessario abbandonare il metodo della serie storica per avvicinarsi al solo criterio di miglioramento/mantenimento del deficit. Al fine di sperimentare tale soluzione si richiede la possibilità per alcuni enti di abbandonare la base di calcolo.

**Articolo 19**  
**Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali**

All'articolo 19, comma 1, lettera h), le parole “*costituisce inadempimento al patto di stabilità interno*” sono sostituite dalle parole: “*comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza*”.

All'articolo 19, comma 1, la lettera l) è **soppressa**.

**Motivazione**

Le sanzioni previste dal ddl finanziaria 2008 per la mancata trasmissione da parte dei comuni del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici assegnati a ciascun ente dalle regole del patto di stabilità interno, appare sproporzionata rispetto all'eventuale inadempimento; pertanto si ritiene opportuno prevedere per questi enti la medesima sanzione che grava su di essi per la mancata presentazione del certificato di conto del bilancio, così come prevista dall'articolo 161, comma 3 del decreto legislativo n.267/2000.

**Art. 19**  
**Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali**

All'art. 19, comma 1, lett) i), dopo l'art. 685 bis aggiungere il seguente comma:

*“685 ter Al fine di definire criteri di governo del deficit maggiormente aderenti alla realtà economico finanziaria di Comuni e Province e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Regionali ed Autonomie Locali, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI.”*

**Motivazione**

L'applicazione del meccanismo dei saldi al patto di stabilità interno, ha evidenziato alcuni problemi applicativi. I più importanti riguardano il legame alla base storica e la diversa possibilità di accesso al credito per investimenti.

In particolare gli enti con saldo finanziario positivo si trovano a dover mantenere il saldo ottenuto nel triennio 2003-2005, spesso legato ad eventi eccezionali; sarebbe quindi opportuno individuare un meccanismo che “pesi” ogni ente in relazione al suo reale contributo al deficit.

Analogo ragionamento può essere fatto per gli investimenti: i Comuni che nel triennio base hanno fatto pochi mutui si trovano oggi quasi impossibilitati a contrarne, sarebbe necessario restituire equità al sistema, trovando nuovi parametri e nuovi equilibri, nel rispetto degli obiettivi di comparto.

Data la complessità dei problemi esposti si ritiene necessario istituire una apposita commissione interna che studi i fenomeni e possa proporre soluzioni sperimentate da applicarsi fin dal 2009, per fornire risposte agli enti che hanno già fatto i maggiori sforzi per risanare i propri bilanci e quello statale.

**Art. 19**  
**Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali**

All'articolo 19, comma 1, la lettera m) è così sostituita:

*m ) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:*

***“686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento .”***

**Motivazione**

E’ necessario che le adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale, in armonia con l’accordo siglato con il Governo, siano condivise con gli enti locali.

**Art. 19**  
**Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali**

All'articolo 19, comma 1, lettera m), dopo il comma 686 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

*“686-ter. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 686 quater, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.*

*686 quater. Ai fini di cui al comma 686 ter, l'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. I Comuni potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (ecocompatibilità).*

*L'associazione, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce ai comuni il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni.”*

**Motivazione**

Al fine di incentivare i Comuni al raggiungimento degli obiettivi posti dalla comunità europea in materia ambientale, in particolare per quanta riguarda le emissioni, si propone l'esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Questa disposizione non ha bisogno di copertura finanziaria in quanto la minore spesa per energia elettrica migliora il saldo, e quindi si può ammortizzare la spesa per la realizzazione del progetto. In ogni caso, dopo un primo periodo di compensazione tra le due voci, quindi neutralità per i saldi, l'effetto a regime è di un risparmio strutturale.

**Art. 19**  
**Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali**

All'art. 19, al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti lettere:

*“n) il comma 691, è così sostituito:*

*691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti per riassorbire lo scostamento tra i saldi programmatici e i saldi reali entro il prossimo triennio. A tal fine gli enti sommano al concorso alla manovra determinato ai sensi dei commi 678, 679 e 679 bis un terzo del maggiore scostamento registrato per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

*o) il comma 692, è così sostituito:*

*692. Se lo scostamento di cui al comma 691 non è riassorbito nel triennio successivo:*

*a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;*

*b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1o luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.*

*p) il comma 693 è abrogato.”*

**Motivazione**

La modifica del meccanismo di calcolo del saldo programmatico non consente di mantenere il sistema sanzionatorio come oggi previsto. In tale contesto è opportuno rivedere anche le modalità di rientro dello sfioramento prevedendo un tempo più adeguato per consentire di realizzare pienamente i provvedimenti utili ai fini del rispetto del patto di stabilità.

## **Art. 20**

### ***Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali***

All'art. 20, al comma 2, dopo le parole "Banca d'Italia" aggiungere le parole "***e la Conferenza Unificata***".

### **Motivazione**

Nella predisposizione delle informazioni e delle indicazioni di accompagnamento ai contratti su strumenti derivati è assolutamente necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in qualità di soggetti che più conoscono le esigenze e la reale situazione in cui versano. Inoltre un coinvolgimento a monte consentirebbe una conoscenza più approfondita di tutti gli elementi necessari ai rischi connessi alla sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati.

**Art. 24**  
**Disposizioni varie per gli enti locali**

All'art. 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

***“1.bis Al fine di incrementare lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementati di 40 milioni di euro a partire dall’anno 2008”***

*Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**Motivazione**

Il primo comma dell’art. 24, confermando i trasferimenti erariali previsti dalla finanziaria 2007 (ex art. 1 comma 696) per le Unioni di Comuni, di fatto rinvia ancora una volta una risposta coerente del legislatore in merito al tema delle gestioni associate intercomunali sempre più al centro del dibattito politico, in particolare, nelle loro forme più stabili.

Nelle ultime finanziarie, al contrario, si assiste ad una sempre più scarsa attenzione verso la crescita delle realtà associative più innovative, quali sono le 292 Unioni di Comuni costitutesi negli ultimi anni. I fondi messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà nell’ultimo quadriennio. Indispensabile, quindi, proporre di incrementare significativamente il fondo destinato alle Unioni di Comuni e di prevederne uno stanziamento costante negli anni, al fine di consentire una adeguata programmazione finanziaria delle attività e di superare l’attuale regime di assoluta incertezza degli investimenti.

**Art. 24**  
**Disposizioni varie per gli enti locali**

All'art. 24, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

**3bis.** All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle parole “Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

**3ter.** All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase “Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse”.

**3quater.** Al comma 2 dell'art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase “alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, è inserita la frase “di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

**Motivazione**

Il Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito al Comune funzioni e compiti amministrativi, tali da renderlo una componente fondamentale dell'intero sistema di protezione civile. Infatti, in materia di protezione civile, con il Decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 108 lettera c), ai Comuni sono state conferite, tra le altre, funzioni e compiti amministrativi relativi a:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Attivare i primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Legge Finanziaria 2001”) ha istituito il “Fondo Regionale di protezione civile”, al fine di:

- Finanziare gli interventi urgenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali;
- Potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Conseguentemente, al fine di facilitare l'attuazione da parte dei comuni di quanto conferito agli stessi con il Decreto Leg.vo 112/98 e di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali, previsto dal citato art. 138, comma 16 della Legge 388/2000, si considera necessario che:

- L'utilizzo delle risorse del Fondo sia disposto (d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile) a seguito di accordo della Conferenza Unificata e non della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- Le Regioni trasferiscano agli enti locali una quota pari ad almeno il venticinque per cento del fondo, ai fini del rafforzamento del sistema di protezione civile degli enti locali;
- Le Regioni stabiliscano criteri e priorità per il trasferimento agli enti locali della quota del fondo.

Anche per quanto riguarda la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000 n. 353, si ritiene che il parere della Conferenza Unificata, così come per il riparto delle risorse destinate alle attività di protezione civile sia maggiormente indicato, dato il coinvolgimento degli Enti territoriali nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

**Art. 24**  
**Disposizioni varie per gli enti locali**

All'art. 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

*“3bis. L'articolo 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>1</sup> è abrogato.*

*3ter. All'articolo 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono eliminate le parole “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.*

*3quater. A partire dall'anno 2008 le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4, comma 1 Legge 24 Dicembre 2003, n. 368, derivanti dall'applicazione del comma precedente, sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree interessate e da attuarsi anche con procedure urbanistico-ambientali semplificate, da definirsi annualmente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela dell'ambiente e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.*

**Motivazione**

L'emendamento è finalizzato ad eliminare i due dispositivi di legge che hanno sottratto parte delle risorse (circa 100 milioni di euro per il periodo 2004-2006 su un totale di 184 milioni di euro) provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica - pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato-, che era stata istituita in base alla legge 24 Dicembre 2003, n. 368<sup>2</sup>. Tale aliquota è destinata a compensare aree territoriali svantaggiate perché sedi di servitù nucleari. Si fa inoltre presente che ad oggi i Comuni sede di territorio servitù nucleare non hanno ancora percepito alcuna compensazione.

Si chiede quindi la soppressione dei due commi di legge e la destinazione delle risorse a partire dall'anno 2008 al recupero socio-ambientale dei territori Sedi di Servitù Nucleari, così come previsto dalla Legge 24 Dicembre 2003, n. 368, anche nell'ottica dell'attuazione dall'Accordo Intergovernativo di Lucca fra Italia e Francia, che prevede per il periodo 2007-2025 azioni per lo smantellamento dei siti che dovranno essere recuperati e destinati ad altri usi per le comunità che gravitano sui relativi territori.

---

<sup>1</sup> 298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (...)

<sup>2</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004

**Art. 24**  
**Disposizioni varie per gli enti locali**

All'art. 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguente commi:

***“3bis. E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2008, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.***

***3ter. Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall’anno 2008. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2008, mediante uno o più decreti del Ministro della Giustizia.”***

**Motivazione**

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale.

Appare oggi incomprensibile e in contrasto con lo stesso ordinamento istituzionale il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza, che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, per l’intero sistema. L’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi e non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando tale gestione nella sua sfera di controllo.

*Art. 25*  
*Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi*

*Sopprimere l'art. 25.*

**Motivazione**

Si tratta di una norma di tipo ordinamentale la cui collocazione ottimale è -a nostro avviso- quella della Carta delle autonomie.

*Art. 26*

*Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali*

*Sopprimere l'articolo 26.*

*Motivazione*

Si tratta di norme di tipo ordinamentale e non finalizzate a sostenere lo sviluppo economico e quindi estranee al ddl finanziaria.

Ciò detto, pur condividendo pienamente l'obiettivo di una razionalizzazione e semplificazione del sistema istituzionale, anche al fine di ridurre i costi, si ritiene opportuno assicurare armonia, coerenza e unitarietà a tale processo di riforma, mantenendo quale sede di approfondimento e di decisione legislativa su questi temi, il disegno di legge (A.S. n.1464) già all'esame del Senato che prevede puntuali disposizioni in tal senso.

Quest'ultimo disegno di legge delega si colloca nell'ambito di un percorso dall'Anci pienamente sostenuto e promosso che contempla, fra altri importanti interventi normativi, la rivisitazione del sistema di governo locale, al fine di innalzare i livelli di efficienza e di governabilità e di affrontare positivamente e in modo innovativo il tema del ruolo delle assemblee elettive, al fine di promuoverne una valorizzazione.

## **Art. 26**

### ***Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunale e provinciali***

*All'articolo 26 sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente la somma prevista per il 2008 alla tabella F (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 – Investimenti – cap. 7493) è ridotta da 8.898.000 a 8.685.000 euro.*

### **Motivazione**

Non si ritiene opportuno ridurre il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per coprire anche in parte le spese derivanti dall'esclusione del ticket sanitario. Infatti i Comuni risultano già in difficoltà nella gestione dell'ordinario a causa del taglio ai trasferimenti operato in conseguenza del cd. Decreto Visco, e non è pensabile gravare ulteriormente la loro condizione già gravemente compromessa.

*Per la copertura degli oneri relativi ai ticket sanitari è preferibile agire su un capitolo di bilancio che non ha un diretto impatto sul funzionamento dei servizi essenziali nei confronti della cittadinanza come invece avverrebbe attraverso il taglio ai trasferimenti nei confronti degli enti locali.*

**Art. 26**

***Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali***

*All'art. 26, al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "La presente disposizione si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge".*

**Motivazione**

L'emendamento mira ad evitare che la modifica normativa imponga un'immediata revisione delle scelte effettuate dalle Amministrazioni interessate.

## **Art. 26**

### ***Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali***

All'art. 26, dopo il comma 6, prevedere il seguente comma 6 bis:

***“Qualora le normative regionali che riguardano le Comunità Montane prevedano l'alternatività tra appartenenza ad Unione di Comuni e a Comunità Montana, i Comuni che al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale stessa, facciano parte sia di una Unione di Comuni sia di una Comunità Montana, debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nel termine di sei mesi. Nelle Regioni di cui al precedente comma, i Comuni facenti parte di Comunità Montane che diano luogo, dopo l'approvazione della normativa regionale che prevede l'alternatività dell'appartenenza ai due enti, alla costituzione di Unioni di Comuni, recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza. Ai Comuni, facenti parte delle Unioni di Comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti, spetta l'attribuzione delle funzioni proprie delle Comunità Montane per quel territorio e la ripartizione delle risorse o di quota parte delle stesse, attribuite alla Comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'art. 27, comma 8, d.lgs.167/2000”;***

## **Motivazione**

In un momento in cui ci si avvia verso la razionalizzare delle forme associative esistenti, appare incoerente non affrontare e risolvere almeno in parte il problema della supposta sovrapposizione dei due enti principali di riferimento in materia associativa.

Pur restando un problema di carattere ordinamentale, si propone di integrare al meglio ciò che dispone la finanziaria per il 2008.

## **Art. 26**

### ***Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali***

All'art. 26, comma 8, sostituire le parole:

***"per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'art. 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente"***

con le seguenti:

***"per 70 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'art. 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e sottodotati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; per 30 milioni di euro in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che gestiscono in forma associata servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni "***

## **Motivazione**

Pur non condividendo il taglio di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504 del 1992, l'emendamento ha la finalità di modificare almeno la parte riguardante l'attribuzione di una parte del taglio ai piccoli comuni in modo da modificare il comma 703 della legge finanziaria 2007 e rendere più equa la ripartizione del predetto fondo.

I paradossi e le sperequazioni emerse nel primo anno di applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione del "Fondo giovani e anziani per i piccoli Comuni", comma, 703 lettere a) e b) della legge finanziaria 2007, richiedono adeguati ed urgenti correttivi nella manovra per il 2008 in modo tale da consentire una più equilibrata erogazione del fondo stesso, soprattutto ai Comuni sottodotati, per il prossimo biennio 2008/2009, essendo tale stanziamento triennale.

Inoltre, si propone un segnale di attenzione nei confronti degli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale nella forma associativa stabile delle Unioni.

**Art. 26**  
**Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali,  
provinciali e degli assessori comunali e provinciali**

All'art. 26, aggiungere il seguente comma 9:

*“All’art. 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le disposizioni di cui alle lettere a) e b), con la seguente lettera:*

*a) al fine di sostenere interventi di natura sociale nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per gli anni 2008 e 2009 è autorizzato un contributo annuo di importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro da ripartire in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni e di residenti di età inferiore ai 5 anni secondo gli ultimi dati Istat disponibili e 6 milioni di euro da attribuire agli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni, secondo il medesimo criterio di ripartizione.*

*Conseguentemente, sostituire le parole c) e d) dell’art. 1 comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente con le parole b) e c).”*

**Motivazione**

I paradossi e le sperequazioni emerse nel primo anno di applicazione dei criteri previsti per l’attribuzione del “Fondo giovani e anziani per i piccoli Comuni”, comma, 703 lettere a) e b) della legge finanziaria 2007, richiedono adeguati ed urgenti correttivi nella manovra per il 2008 in modo tale da consentire una più equilibrata erogazione del fondo stesso per il prossimo biennio 2008/2009, essendo tale stanziamento triennale.

L’emendamento proposto ha come base di ripartizione il dato assoluto del numero dei bambini e degli anziani residenti nei piccoli Comuni.

Inoltre, si propone un segnale di attenzione nei confronti degli stessi Comuni che gestiscono servizi sociali nella forma associativa stabile delle Unioni.

*Art. 27*

*(Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)*

All'art. 27, al comma 1, dopo le parole “*provvedono*” inserire le seguenti parole “*previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali*”.

**Motivazione**

L'emendamento mira ad evitare che il processo di riorganizzazione e semplificazione delle Agenzie, organismi ecc, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, avvenga senza un'intesa con gli enti locali interessati.

*Art. 27*

*Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni*

*All'articolo 27, sopprimere il comma 3.*

**Motivazione**

Si tratta di una norma che rischia di compromettere fortemente le gestioni in essere del servizio idrico integrato.

Se ne chiede la soppressione.

## **Art. 27**

### ***Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazioni di funzioni***

All'art. 27, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

***a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.***

### **Motivazione**

L'art. 27 della legge finanziaria 2008 all'esame della Camera prevede la possibilità per le regioni di ridisegnare i confini degli ATO e di attribuirne le competenze alle province, con lo scopo di razionalizzare le funzioni e risparmiare nei costi di funzionamento di questi organismi.

Preme evidenziare anzitutto che i comuni sono i proprietari delle reti e degli impianti e attraverso l'attribuzione delle funzioni alle province, sarebbero privati dell'autorità di disporre dell'affidamento e del controllo del servizio. A ciò si aggiunga il fatto che storicamente i servizi idrici e di smaltimento dei rifiuti sono stati erogati dagli amministratori comunali ai propri cittadini: un trasferimento di competenze alle province non potrebbe che avere un effetto negativo sul rapporto e la capacità dell'utenza di incidere sull'organizzazione dei servizi stessi.

Inoltre si possono esprimere forti dubbi sulla capacità di realizzare una razionalizzazione funzioni attraverso la ridefinizione degli ATO su base provinciale. Intanto se tutte le Regioni ridefinissero gli ATO su base provinciale, nei servizi idrici gli ATO invece di diminuire, aumenterebbero, passando dagli attuali 91 a ben 105, con un aumento di 14 unità.

In una situazione dove i gestori sono pochi e di sempre più grandi dimensioni, la tutela dell'utente richiede che si rafforzi la regolazione pubblica con organismi indipendenti e ad elevata professionalità, la cui nomina, per il radicamento al territorio che questi servizi mostrano, meglio è assicurata dai comuni, per le ragioni sopra dette.

Per assicurare un risparmio di costi sarebbe pertanto sufficiente che la composizione dei esecutivi degli ATO, in analogia a quanto definito dalla scorsa finanziaria per le aziende partecipate dai comuni, fosse fissato in un massimo di tre componenti.

L'emendamento dell'articolo 27, comma 3, lettera a) risultando coerente con la riforma dei servizi idrici varata con la legge 36/94, risponde anche all'esigenza di riduzione dei costi della politica.

**Art. 28**  
***Sviluppo della montagna e delle isole minori***

All'art. 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

***Ibis. Per le finalità di cui al comma precedente, al comma 5 dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite con le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.***

**Motivazione**

Si chiede tale modifica, in linea con quanto previsto dal Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui al comma 2 del medesimo articolo, poiché anche in questo caso gli interventi da realizzare riguardano soprattutto i territori e quindi gli Enti locali.

**Art. 28**  
***Sviluppo della montagna e delle isole minori***

All'art. 28, comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti

***“E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della competitività turistica di quei territori, nell'ambito di una strategia integrata che coinvolga anche le imprese, al fine di migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.”***

*Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**Motivazione**

L'uso del termine concorrenza in tale contesto risulta improprio, meglio parlare di competitività, non dimenticando che la competitività di territori come le isole minori va riferita anche e soprattutto all'ambito turistico e quindi è su questo comparto che vanno previsti interventi specifici.

**Art. 39**  
***Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico***

*All'art. 39, al comma 1, dopo la parola "sicurezza" aggiungere la parola "urbana"*

**Motivazione**

Il termine sicurezza in tale contesto risulta eccessivamente generico e necessita di una qualificazione: appare opportuno, anche in seguito alle numerose istanze provenienti in questo senso dalle amministrazioni locali, destinare una parte delle risorse previste a misure a favore della sicurezza delle città e dei cittadini.

**Art. 39**  
***Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico***

All'art. 39, aggiungere il seguente comma:

***“1 bis. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la lettera “c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d’istituto;”.***

**Motivazione**

Detto personale è sovente impiegato in servizi di emergenza e, nell'intervenire in situazioni di calamità naturali, grandi eventi, interventi di sicurezza e di protezione per i cittadini o per l'ambiente, necessita operare anche per prevenire e reprimere comportamenti afferenti alla circolazione o alla tutela della strada, del suo arredo e servizi che meritano protezione e salvaguardia per la pubblica incolumità e sicurezza stradale; oltre ad interventi per regolare il traffico nelle stesse situazioni e con le stesse finalità di pubblico interesse in situazioni di urgente necessità (cfr. art. 24, comma 2, D.P.R. 495/92 reg. c.d.s.). Di solito ciò già avviene in concorso con gli organi di polizia stradale.

Dopo l'art. 39 aggiungere il seguente articolo:

**Art. 39 bis**

***Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico***

- 1. I Comuni e le Province possono avvalersi di propri dipendenti, anche a tempo determinato, nonché di dipendenti dei soggetti gestori del servizio di igiene ambientale per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di competenza.***
- 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 agli operatori di cui al comma 3, denominati "ispettori ambientali", è attribuito il potere di accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal fine il verbale di accertamento, nonché di identificare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido.***
- 3. Rispetto all'attività degli ispettori ambientali si stabilisce che:***
  - a) Il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, redatto e sottoscritto dall'ispettore ambientale, ha l'efficacia prevista dagli articoli 2699 e 2700 codice civile.***
  - b) L'Ispettore ambientale possiede i requisiti richiesti per la nomina ad agente di pubblica sicurezza e deve frequentare un corso di formazione teorico-pratico con esame finale di idoneità.***
  - c) Coloro che superano l'esame di idoneità allo svolgimento del servizio vengono nominati con atto del Sindaco o del Presidente della Provincia. L'elenco del personale nominato è trasmesso alla locale Prefettura. Il decreto di nomina è sospeso, o nei casi più gravi revocato, qualora vengano meno i requisiti necessari.***
  - d) L'ispettore ambientale ha competenza in ordine agli illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale ", articoli 192 e 226 comma 2, come sanzionati dall'articolo 255 medesimo decreto. Gli enti possono inoltre attribuirgli ulteriori funzioni di accertamento di violazioni dei regolamenti e delle ordinanze locali in materia di igiene e rifiuti, nonché di rimozione dei veicoli al fine di assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di asporto dei rifiuti urbani.***
  - e) Fermo il disposto dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, spettano all'ente locale che ha nominato gli ispettori ambientali le funzioni relative al procedimento amministrativo sanzionatorio, secondo le competenze attribuite dalla legge.***

**Motivazione**

In generale, si chiede di fare chiarezza in merito ai poteri che possono essere riconosciuti all'Ispettore Ambientale. Così come per gli "ausiliari del traffico" ai quali sono stati esplicitamente attribuiti dalla stessa legge istitutiva di tale figura, i poteri di accertamento e verbalizzazione delle violazioni del codice della strada, allo stesso modo si auspica che con un opportuno intervento legislativo possano essere chiaramente riconosciuti i poteri dell'Ispettore Ambientale.

**Art. 42**

***Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997***

*All'art. 42, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera e bis)*

**“Il periodo massimo di tre anni, previsto dall'art. 14, comma 14, del decreto legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogato sino al 31.12.2012.**

**Motivazione**

L'emendamento proposto riguarda il personale assunto a tempo determinato per l'emergenza sisma '97. L'articolo 14, comma 14, del decreto - legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, stabiliva espressamente che “per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato...”;

Successivamente il termine di tre anni è stato più volte prorogato con ordinanza ministeriale di protezione civile.

La Regione Umbria con Leggi Regionali 28 Gennaio 2003, n. 2 e 22 dicembre 2005, n. 28, ha prorogato “fino al 31 dicembre 2007” la validità dei contratti stipulati per le assunzioni a tempo determinato per emergenza sisma.

Il 31 Dicembre 2007 viene pertanto a cadere il presupposto giuridico per prorogare i contratti in questione in quanto la norma generale ordinaria, derivante da direttiva comunitaria, fissa a tre anni la durata massima dei contratti a termine prorogati. Al fine di consentire la prosecuzione di detti rapporti, e l'eventuale utilizzo delle graduatorie dei concorsi già effettuati per le stabilizzazioni, bisogna necessariamente intervenire sulla Legge Finanziaria 2008 che dovrà prevedere che il periodo massimo di tre anni, previsto dall'art.14, comma 14, del decreto - legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogato sino al 31.12.2012.

**Art. 53**  
***Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili***

All'art. 53 comma 1, sopprimere la lettera a).

**Motivazione**

Si ritiene di mantenere la formulazione “soggetto istituzionale delegato” in modo da facilitare a livello locale l’articolazione organizzativa delle procedure autorizzative. Ciò non esclude la possibilità che le regioni deleghino le province.

**Art. 53**  
***Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili***

*All'art. 53 comma 1, sopprimere la lettera h).*

**Motivazione**

In assenza di norme quadro in materia di misure compensative per le comunità locali su impianti di rilevanza nazionale che incidono su un territorio locale si ritiene di estrema importanza mantenere la previsione introdotta dal comma 6 dell'art.12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per ciò che riguarda gli impianti da energie rinnovabili di rilevanza nazionale. Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di rilevanza nazionale sono soggetti, ad esempio l'eolico, ad un rilevante impatto sul territorio tale da prevedere il principio di misure compensative verso le comunità locali. Si ritiene che escludere tale previsione da quanto stabilito dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 non facilita la diffusione degli impianti ma al contrario, complica il processo di installazione e i rapporti tra istituzioni locali e cittadini.

**Art. 55**

***Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili***

*All'art. 55, al comma 1, le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti parole: "Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28"*

**Motivazione**

Si chiede tale modifica, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia, tale ripartizione interessa e riguarda soprattutto i territori e quindi gli Enti locali.

**Art. 55**

***Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili***

*All'art. 55, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

***“Lo Stato promuove il coinvolgimento delle regioni, delle province e dei Comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.”***

**Motivazione**

Si ritiene di mantenere la formulazione “soggetto istituzionale delegato” in modo da facilitare a livello locale l’articolazione organizzativa delle procedure autorizzative. Ciò non esclude la possibilità che le regioni deleghino le province.

**Art. 71**  
***Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre***

All'art. 71, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

***“3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, da destinare al finanziamento di progetti dedicati alle strutture scolastiche statali, presentati dai Comuni rientranti nelle aree metropolitane di cui all' art. 22 del D.lgs. 267/2000, con lo scopo di fornire collegamenti con la rete banda larga, realizzare piani di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, integrare sulle reti i servizi dati, immagini e voce, realizzare reti LAN interne, supportare le attività didattiche, ridurre la spesa telefonica di cui all'art. 3 della L. 23/1996, anche con l'introduzione della telefonia VOIP”***

*Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**Art. 74**  
***Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano***

All'art. 74, al comma 1, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole “***e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.***”

**Motivazione**

Rispetto alle finalità indicate nella finanziaria 2004, si rende necessario prevederne di nuove e più coerenti con la più recente interpretazione del termine made in Italy. Oramai non si può negare la validità anche in termini promozionali del binomio prodotto/luogo di produzione, pertanto i territori non possono continuare a rimanere esclusi da attività promozionali come quelle richiamate nell'art. 74.

## **Art. 80**

### ***Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici***

All'art. 80, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “***Per tale scopo all'articolo 27, comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179 le parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»***”

### **Motivazione**

Il quinto comma dell'art. 80, per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell'ambiente alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento che era già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e che prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la stipula di un solo Accordo di Programma. Occorre prevedere il passaggio per l'intesa per gli Accordi di Programma in sede di Conferenza Unificata, dato che gli Accordi di programma riguardano non solo le Regioni ma tutti gli Enti locali.

### **Art. 81**

***Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità***

All'art. 81, comma 1, sostituire le parole *“Comuni a maggiore crisi ambientale”* con le parole *“Comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349”*

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma :

***“1 bis. Per tale scopo all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 dopo le parole “d'intesa con le regioni interessate” sono aggiunte le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”***

### **Motivazione**

Si chiede un aggiornamento all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 poiché la definizione di “area a maggiore crisi ambientale riguarda anche gli enti locali ricadenti nei territori.

Dopo l'art. 81 aggiungere il seguente

**Art. 81bis**

***Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane***

- 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.***
- 2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 è costituita da: a) 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.***
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008***
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".***
- 5. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.***
- 6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.***
- 7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 % del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.***
- 8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.***
- 9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.***

**Motivazione**

**L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane.** Le risorse del fondo sarebbero necessarie a:

- finanziare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (costruzione di metro, tram e corsie preferenziali, acquisto di bus)
- compensare maggiori costi dei Comuni
- finanziare progetti di mobilità sostenibile
- adeguare i contratti di servizio.

Investimenti dunque, non a pioggia ma sulla base di progetti che mirano a razionalizzare la distribuzione delle merci.

La dotazione del Fondo Nazionale sarebbe costituito da 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; e dal maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della **Commissione Nazionale Paritetica, composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata**, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane. Pur riconoscendo tali misure assolutamente insufficienti alla risoluzione del problema, il Fondo contribuirebbe per lo meno ai primi interventi urgenti e necessari nelle principali città. Andrebbero individuate almeno le risorse minime già indicate dalla relazione conclusiva del CNEIA sull'emergenza inquinamento dell'aria nelle città che ha fissato a non meno di 500 milioni di euro gli interventi minimi da realizzare.

**Art. 98**

***Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici***

*All'art. 98, comma 3, sostituire le parole "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole: "d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*

**Motivazione**

E' opportuno che i Comuni e le Province siano a conoscenza di eventuali interventi da effettuare in edifici di loro proprietà, al fine di poterli coordinare al meglio ed avere in questo modo un risparmio sia di risorse che di tempi.

**Art. 103**  
***Sviluppo di un piano contro la violenza delle donne***

All'art. 103, al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

***“I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d’intesa con la Conferenza Unificata.”***

**Motivazione**

L'ANCI accoglie con favore l'istituzione di un Fondo specifico per la violenza contro le donne, che attiva per la prima volta uno strumento di azione specifico e dedicato ad affrontare quella che può essere definita come una vera e propria emergenza sociale, che i dati ISTAT registrano come un fenomeno ancora sommerso ma che riguarda potenzialmente almeno una donna su tre.

Il Fondo si inserisce in una cornice più ampia, definita dal disegno di legge contro la violenza in discussione alla Camera dei Deputati, che si pone l'obiettivo di tutelare, prevenire e assistere le donne vittime di violenza. Vi è quindi un impegno complessivo importante del Governo sulla materia.

Tuttavia, in considerazione delle competenze istituzionali demandate ai Comuni, con particolare riferimento alle attività sul territorio, è indispensabile che la predisposizione del Piano avvenga con il concerto della Conferenza Unificata.

**Art. 124**  
***Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani***

All'art. 124, comma 2 la lettera c) è *soppressa*.

**Motivazione**

La disposizione che si chiede di eliminare riguarda l'esonero dal pagamento dell'Ici degli immobili siti nelle zone franche urbane utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche. A prescindere dal valore sociale della norma, se ne chiede la soppressione in quanto tale intervento, e più in generale tutti gli interventi sull'Ici presenti in questa legge finanziaria, non sono coerenti con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia tributaria degli enti locali, ribadito con il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. L'Ici è il cardine della finanza locale e come tale spetta all'autonomia locale governarne tutto ciò che non riguardi soggetti passivi e tetto massimo dell'aliquota applicabile.

In ultimo, ma non tale in ordine di importanza, per la disposizione in esame non è prevista una copertura finanziaria, ciò significando che crea inevitabilmente una rilevante ed ulteriore perdita di gettito per i Comuni.

**Art. 124**  
***Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani***

All'art. 124, al comma 3, dopo le parole “di concerto con il Ministro della solidarietà sociale”, aggiungere le parole “*sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI*”

**Motivazione**

L'attività di identificazione e perimetrazione delle singole zone franche non può avvenire senza il coinvolgimento delle Regioni - originariamente inserite nel comma 342 - e dei Comuni interessati.

#### **Art. 144**

#### ***Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti***

*All'art. 144, comma 2, al primo periodo dopo le parole “ partecipazione pubblica” inserire la parola “ statale”.*

*All'art. 144, comma 2, al primo periodo, eliminare le parole da “ovvero” fino a “metropolitano”.*

*All'art. 144, comma 2, al nono periodo, dopo le parole “partecipazione pubblica” inserire la parola “ statale”.*

#### **Motivazione**

L'emendamento vuole evitare ulteriori cause di incompatibilità nei confronti di amministratori locali che fanno parte dei consigli di amministrazione delle società partecipate. Già lo scorso anno la legge finanziaria è intervenuta sullo stesso tema, ridimensionando numero e compensi degli organi di governo delle società a totale o parziale partecipazione degli enti locali.

**Art. 144**  
***Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti***

*All'articolo 144, sopprimere il comma 13.*

**Motivazione**

L'emendamento viene presentato perché tale previsione appare incongruente rispetto all'assetto di competenze definite dal TUEL. Le competenze del Consiglio comunale, infatti, sono tassativamente disciplinate dall'art. 42 del TUEL; con la legge n. 142/1990 il legislatore ha effettuato la scelta di attribuire alla Giunta le competenze in materia di personale, relativamente alla programmazione, all'assunzione e alla approvazione degli atti dei procedimenti concorsuali: è infatti della Giunta il compito di approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e sui servizi.

Poiché la decisione di attivare consulenze o collaborazioni scaturisce dalla constatazione del fatto che nell'ambito del proprio organico non sono presenti le professionalità rispetto alle quali occorrerà attivare le consulenze esterne, il tema delle consulenze è strettamente connesso al tema del personale e dunque appare inopportuna l'attribuzione al Consiglio di una qualsivoglia competenza in merito.

**Art. 144**  
***Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti***

All'art. 144. al comma 14, dopo le parole "*disposizioni vigenti*", sopprimere le parole "*i limiti*"; e dopo le parole "*a soggetti estranei all'amministrazione*", sopprimere il periodo "*con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze*";

**Motivazione**

L'emendamento viene presentato perché secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 89 del D. Lgs n. 267/2000, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è un atto che disciplina "l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

Proprio per il carattere di generalità che connota questo atto, non appare opportuna la definizione, in tale sede, di limiti di natura economico – finanziaria, e nella fattispecie, un limite di spesa alle consulenze esterne.

**Art. 144**

***Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti***

*All'art. 144. sopprimere il comma 15.*

**Motivazione**

L'emendamento viene presentato perché la legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha disposto l'abrogazione dell'art. 130 Cost. Ciò ha comportato, secondo l'orientamento prevalente, la soppressione dei controlli preventivi esterni di legittimità sugli atti degli enti locali.

Il previsto controllo preventivo di legittimità, anche se non vincolante è in assoluta controtendenza rispetto al nuovo assetto costituzionale e alla recente evoluzione del diritto delle amministrazioni pubbliche, caratterizzata dall'evoluzione da un'amministrazione "per atti" ad una "di risultati" con il connesso accentuarsi dell'autoresponsabilità dell'amministrazione.

**Art. 145**  
***Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario  
nelle pubbliche amministrazioni***

All'art. 145 il comma 1 è così sostituito:

***“ 1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata competenza o specializzazione universitaria”.***

**Motivazione**

L'emendamento viene proposto perché la specializzazione e la elevata professionalità non scaturiscono necessariamente dalla specializzazione universitaria; la competenza può infatti essere acquisita anche in Enti di formazione diversi dalle Università.

**Art. 145**  
**Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario**  
**nelle pubbliche amministrazioni**

All'art. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

**“3bis..Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:**

**“Articolo 36 bis**  
**Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali**

- 1. Gli Enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.**
- 2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.**
  - 1. Il termine del contratto puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà' essere superiore a tre anni.**
  - 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.**
  - 3. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonchè attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.**
  - 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.**
  - 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.**
  - 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.”**

**Motivazione**

L'emendamento viene proposto perché la norma appare inapplicabile. Si sottolineano a riguardo una serie di incongruenze:

- per gli Enti con un numero di unità superiore a 15 appare praticamente impossibile procedere alla sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto innanzitutto perché la norma prevede come causa legittimante l'utilizzo dei contratti flessibili solo le esigenze stagionali, in secondo luogo, secondo quanto disposto dal comma 1 e del comma 2, gli enti possono stipulare contratti di durata non superiore ai 3 mesi e non possono poi utilizzare lo stesso lavoratore, pertanto, nel caso, ad esempio, di sostituzione di una maternità gli Enti dovrebbero utilizzare per tre mesi un lavoratore e poi stipulare un contratto di altri due mesi con un altro lavoratore.
- la possibilità, contemplata al comma 3 del novellato articolo 36, di utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente appare una soluzione del tutto impraticabile, soprattutto per gli Enti locali. L'utilizzo dello strumento previsto dal legislatore presuppone, infatti, la formula del comando, istituto che necessita di un nulla osta da parte dell'Ente titolare del rapporto; nulla osta che sicuramente verrebbe negato, stante l'impossibilità per l'Ente di ricoprire il posto che si rende, di risulta, vacante. Si verificherebbe pertanto una impossibilità oggettiva di utilizzare la suddetta disposizione.
- La sanzione concernente il divieto di assunzione a qualunque titolo prevista per la violazione delle disposizioni di cui al novellato articolo 36 appare incostituzionale in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti, non giustificata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica né da esigenze di tutela dei lavoratori, così come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

**Art. 146**  
**Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze**

All'articolo 146, comma 7, dopo le parole *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, aggiungere le seguenti parole **“ad eccezione degli Enti locali”**;

- alla lettera a), dopo le parole *“commi 519”*, la parola **“558”** è soppressa;

- alla lettera b), dopo le parole *“commi 529”*, la parola **“560”** è soppressa;

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

***“7 bis: Le autonomie locali possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno e sul contenimento dei costi del personale per gli altri enti, e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:***

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;***
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.***

**Motivazione**

L'emendamento viene presentato a salvaguardia dell'autonomia istituzionale degli Enti locali, autonomia costituzionalmente sancita.

Il ricorso alle diverse modalità di reclutamento del personale, infatti, rientra nella autonomia organizzativa degli enti locali che, fermo restando il rispetto dei principi e delle norme costituzionali relative all'accesso alle pubbliche amministrazioni, devono poter effettuare le scelte più funzionali alle proprie specifiche esigenze, a garanzie del buon andamento dell'azione amministrativa.

**Art. 146**  
***Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del  
Ministero dell'economia e delle finanze.***

All'art. 146, dopo il comma 13 aggiungere il comma 13 bis:

***“13.bis. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano agli Enti locali”***

**Motivazione**

L'emendamento viene proposto perché la modifica dell'orario di lavoro costituisce un atto interno relativo alla gestione del rapporto di lavoro e dunque non può essere equiparato ad una nuova assunzione che, tra l'altro, in termini di spesa ha un costo certamente maggiore rispetto ad un mero incremento dell'orario di lavoro.

**Art. 146**  
***Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del  
Ministero dell'economia e delle finanze.***

All'art. 146, il comma 30 è sostituito dal seguente::

***“30. Il comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo - gestionale ”.***

**Motivazione**

L'emendamento viene proposto perché la formulazione della norma è stata di non facile interpretazione ed ha generato innumerevoli confusioni applicative. Appare evidente che gli Enti sottoposti al rispetto delle norme sul patto di stabilità hanno già una limitazione, anche se non specifica, sulle spese di personale perché le stesse rientrano nel computo delle spese assoggettate ai limiti del patto e pertanto il comma 557 non può che intendersi come norma di principio.

**Art. 146**  
***Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del  
Ministero dell'economia e delle finanze.***

All'art. 146, il comma 31 è sostituito dal seguente:

***31. Il comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato”***

**Motivazione**

L'emendamento viene presentato perché la disposizione in materia di riduzione delle spese di personale e di vincoli alle assunzioni prevista per gli enti con meno di 5000 abitanti, così come formulata dalle precedenti leggi finanziarie si sono rivelate assolutamente insostenibili ed inapplicabili per i piccoli Enti i cui spazi di manovra in termini di gestione delle risorse umane sono, ovviamente, ridotti.

Dopo l'art... inserire il seguente:

*Art. ...*

*Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti*

- 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato al 31 dicembre 2008.*

**Motivazione**

1. Nel D.Lgs. n. 36 del 2003 (discariche di rifiuti) era stato stabilito che dal 16 luglio 2005 non potessero più essere conferiti in discarica rifiuti se non previo trattamento degli stessi. L'art. 1, comma 184, della Legge Finanziaria 2007 ha rinviato al 31 dicembre 2007 l'attuazione di alcuni obblighi previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, stabilendo anche, per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti urbani, che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 possano continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2007, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Si richiede la proroga al 31 dicembre 2008 del suddetto termine considerato che in gran parte dei Comuni italiani, pur essendo stata avviata l'impiantistica necessaria, manca tuttora l'attrezzatura sufficiente per il trattamento completo dei rifiuti. La quantità di rifiuti conferiti in discarica risulta infatti, dall'ultimo rapporto della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), pari a 17 milioni 225 mila tonnellate sul totale di 31 milioni 676 mila. Se non venisse approvata la proroga del termine potrebbero perciò determinarsi situazioni emergenziali in moltissime realtà a causa della chiusura ai rifiuti non trattati degli impianti di discarica dal 1° gennaio 2008.
3. Gli interventi necessari per evitare queste situazioni di emergenza comporterebbero gravi effetti finanziari sui conti dei comuni.  
I comuni dovrebbero infatti comunque garantire lo smaltimento dei rifiuti non trattati trasportandoli altrove, con maggiori oneri stimabili per l'insieme dei Comuni italiani in oltre 1,1 miliardi di euro annui, con conseguenti effetti sulla tenuta dei vincoli del patto di stabilità.

**Art...**  
**Regime di prelievo in materia di rifiuti**

***“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”***

**Motivazione**

Il d.lgs. 152/2006 cosiddetto “decreto ambientale” ha soppresso il d.lgs. 22/1997 e con esso anche l'articolo 49 che disciplinava la possibilità per i Comuni di sostituire la Tassa rifiuti con una Tariffa, per certi aspetti più equa. La tariffa del d.lgs. 152/2006 tuttavia, non è ancora stata attuata, benchè abbia soppresso la precedente Tariffa del d.lgs. 22/1997. Molti Comuni nel frattempo, in via sperimentale, hanno deciso di applicare il citato articolo 49 che non è mai diventato obbligatorio. Sopprimendo tale art. 49, si è posto il problema di stabilire come dovevano comportarsi i Comuni che già avevano deliberato il passaggio a tariffa.

La legge finanziaria dello scorso anno aveva effettuato una scelta drastica, stabilendo al comma 184 l'obbligo di mantenere nel 2007 lo stesso regime di prelievo del 2006. Si ritiene invece più condivisibile, restituire la possibilità ai Comuni di scegliere il regime di prelievo più consono alle proprie necessità, nelle more della completa attuazione del “decreto ambientale”, ma soprattutto restituire certezza normativa al sistema.

Dopo l'art... inserire il seguente:

**Art...**

**Misure in materia di permessi di soggiorno**

**1. Al fine di favorire il controllo di legalità dello Stato e l'integrazione in ambito locale concernenti i flussi migratori da paesi extracomunitari, contenendo i relativi oneri finanziari e organizzativi, con decreto del Ministro dell'Interno adottato previa intesa della Conferenza unificata, sono attribuite ai Comuni partecipanti alla sperimentazione inerente la semplificazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al protocollo di intesa con l'Ance in data 11 gennaio 2006, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le funzioni di assistenza e verifica per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, di collaborazione con le Questure e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo anche mediante la tenuta e trasmissione della documentazione secondo modalità informatiche e di rilascio del titolo di rinnovo del permesso di soggiorno.**

**2. In conseguenza delle previsioni del comma 1 le convenzioni in atto tra il Ministero dell'interno e soggetti nazionali pubblici e privati sono modificate eliminando le attività di cui al medesimo comma svolte dai Comuni sperimentatori. Al fine di consentire lo sviluppo della sperimentazione secondo le nuove modalità previste dal medesimo comma senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, lo stesso Ministero individua la quota degli importi già previsti per il rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno spettante ai Comuni sperimentatori e quella diretta a salvaguardare gli investimenti effettuati da parte di soggetti già convenzionati anche per la realizzazione dei sistemi informatici, che sono messi a disposizione dei Comuni**

**3. Con successivi decreti adottati secondo le medesime modalità di cui al comma 1 sono individuati i nuovi Comuni che aderiscono su base volontaria alla sperimentazione di cui al comma 1 ed ai quali si applicano le previsioni di cui al presente articolo.**

**Motivazione**

Il nuovo necessario approccio alla gestione dell'ingresso e della permanenza dei cittadini non comunitari, affinché essi possano rappresentare sempre di più una risorsa del territorio locale, porta ad una accentuazione della rilevanza del ruolo svolto dai Comuni.

E', anzi, proprio la necessità di governare e, per quanto possibile, stabilizzare ed integrare la presenza dei lavoratori stranieri e dei loro familiari nell'ambito della comunità locale, favorendo la prevenzione dell'irregolarità e della devianza che da essa può scaturire, a costituire una delle principali motivazioni per trasferire le relative competenze dagli Uffici del Ministero dell'Interno agli Enti Locali.

Come è noto, un Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Interno ed ANCI prevede già la realizzazione, insieme ad un nucleo di Comuni, di un programma di sperimentazione triennale finalizzato alla ricerca di nuovi modelli organizzativi per la semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari. Con tale obiettivo, otto Comuni e la Provincia Autonoma di Trento, che partecipa anch'essa al programma di sperimentazione, hanno già attivato, su base volontaria, una attività di front-office che prevede il supporto gratuito, ai cittadini stranieri, nella compilazione elettronica della modulistica prevista dalla attuale procedura di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.

ANCI, che coordina il gruppo di Comuni che effettua la sperimentazione in esame, sulla base dei positivi risultati della medesima ha quindi formulato, anche alla luce delle previsioni del Disegno di Legge Delega approvato dal Senato il 24 aprile 2007, una ipotesi operativa per l'effettuazione, da parte degli Enti Locali, delle funzioni di assistenza alla compilazione e verifica delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e di rilascio del titolo di rinnovo del permesso di soggiorno. L'emendamento presentato consente la massima collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*  
***Oneri di urbanizzazione***

All'articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: “per l’anno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “***per gli anni 2007-2010***”;

**Motivazione**

La disposizione che consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti ha sempre avuto validità annuale. Si propone di consentire tale deroga per un periodo almeno pari alla durata del bilancio pluriennale degli enti al fine di consentire un’adeguata programmazione.

**Art...**  
**Riduzione trasferimenti erariali**

*1. All'articolo 3 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, nella legge del 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. La riduzione dei trasferimenti ai singoli comuni è effettuata solo a seguito della ricezione, da parte del Ministero dell'interno, della certificazione attestante l'effettivo aumento di gettito.";*

*b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.»*

**Motivazione**

La funzione delle certificazioni che i Comuni dovranno predisporre per attestare l'effettivo aumento di gettito che si è verificato nel loro territorio, è proprio quella di testimoniare realmente di quanto dovranno essere ridotti i trasferimenti erariali. Pertanto i suddetti trasferimenti dovranno essere ridotti di una misura uguale all'effettivo aumento di gettito realizzato in ogni Comune e non sulla scorta di una comunicazione dell'Agenzia del Territorio al Ministero dell'Interno, che costituisce una stima che non corrisponde alla realtà.

La soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 della legge n. 127/2007 si rende opportuna anche sulla scorta della considerazione per cui si affida ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di stabilire le modalità secondo cui dovranno essere redatte le certificazioni da parte dei Comuni. In assenza del decreto pertanto, si considera inopportuno gravare i Comuni di un onere ulteriore come quello del taglio dei trasferimenti effettuato su basi non condivise né certe.

*Art...*  
***Anticipazioni di tesoreria***

*All'articolo 3, comma 5 della legge 3 agosto 2007, n.127, le parole "per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2008".*

**Motivazione**

Si rende necessario dare ai Comuni un maggior lasso di tempo per attivare le anticipazioni di cassa, in ragione del fatto che il maggior gettito Ici non perverrà alle casse comunali nei quattro mesi previsti dalla legge 127/2007, e delle forti difficoltà cui il taglio dei trasferimenti erariali ha dato luogo nel 2007.

**Art.**

***Modifiche all'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 concernente disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta***

- 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) numero 2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 eliminare le parole "della raccolta e smaltimento rifiuti";*
- 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a) numero 3) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 eliminare le parole "della raccolta e smaltimento rifiuti";*
- 3. All'articolo 11, comma 1, lettera a) numero 4) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 eliminare le parole "della raccolta e smaltimento rifiuti";*

**Motivazione**

La norma si propone di eliminare la limitazione del c.d. cuneo fiscale per le imprese che svolgono attività "regolamentata" (cosiddette *public utilities*) nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale modifica si rende necessaria in considerazione del fatto che la tariffa di riferimento, così come determinata dal D.P.R. n. 158/1999 e prima ancora prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n.22/1997, non stabilisce la copertura dei costi afferenti l'IRAP sostenuti relativamente al costo del personale impiegato nello svolgimento delle attività connesse al ciclo dei rifiuti. In tal modo l'onere sostenuto dall'azienda rappresenta un costo improprio che comunque si riverbera sulla gestione integrale del ciclo dei rifiuti rendendo di fatto l'attività anti economica.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della modifica richiesta mediante le maggiori entrate derivante dal recupero dell'evasione fiscale.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*

***Misura dell'aliquota di compartecipazione dal 2008***

All'articolo 1, il comma 192, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è così modificato:

***“ A decorrere dall'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.”***

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*

***Contributo comunale di ingresso e di soggiorno***

***1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso e di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana e alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche.***

***2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case vacanza, alloggi agroturistici e in altre strutture similari ricettive situate nel territorio comunale.***

***3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano:***

- a) nelle strutture destinate al turismo giovanile;***
- b) nelle strutture adibite a uso foresteria per lavoratori;***
- c) nelle comunità alloggio;***
- d) nelle strutture di assistenza sanitaria;***
- e) nelle strutture ricettive in relazione a cure sanitarie o all'assistenza a familiari in degenza presso strutture sanitarie cittadine.***

***4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.***

***5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:***

- a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;***
- b) le eventuali riduzioni determinate in relazione alla categoria e alla ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti non residenti che prendono alloggio in via temporanea, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età e alle finalità del soggiorno;***
- c) l'eventuale periodo infrannuale del contributo;***

***6. I gestori delle strutture ricettive provvedono, con diritto di rivalsa sui soggetti di cui al comma 2, al versamento del contributo complessivamente dovuto al comune in due rate delle quali la prima, entro il 16 del mese di luglio dell'anno in corso, a titolo d'acconto sulla base del cinquanta per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata, tra il 1° ed il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, a titolo di saldo del contributo complessivamente dovuto.***

***7. I gestori delle strutture ricettive presentano, tra il 1° del mese di gennaio ed entro il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, la dichiarazione relativa al contributo di ingresso e di soggiorno. La dichiarazione è predisposta unitariamente per tutte le strutture ricettive facenti capo ad un gestore, secondo il modello predisposto dal comune, e deve contenere tutti i dati ed elementi necessari per la determinazione del contributo complessivamente dovuto, nonché per l'effettuazione dei controlli, esclusi quelli che il comune è in grado di acquisire direttamente.***

**8. I comuni procedono alla rettifica della dichiarazione incompleta o infedele o di parziali ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni o per omessi versamenti, notificando, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere anche un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del contributo.**

**9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del contributo dovuto con un minimo di euro 51,00; se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior contributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 successive modificazioni.**

**10. In sede di prima applicazione, le disposizioni introdotte con il regolamento di cui al comma 1, istitutivo del contributo di ingresso e di soggiorno, trovano applicazione solo a partire dal semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.**

### **Motivazione**

Si chiede con il presente emendamento l'introduzione di una tassa comunale di ingresso e soggiorno già prevista dalla prima versione di legge finanziaria per l'anno 2007 presentata alla Camera dei deputati e poi eliminata nel passaggio al Senato.

La suddetta tassa di ingresso è una realtà già presente in numerose città europee e la sua istituzione consentirebbe ai Comuni italiani di fare fronte alle esigenze create dall'arrivo di turisti, per migliorare i servizi e valorizzare i centri storici.

La formulazione dell'emendamento in parola consente inoltre l'esenzione per alcune categorie di alloggi e/o di soggetti che saranno prevista caso per caso, nei regolamenti comunali.

Aggiungere il seguente articolo

*Art....*

***Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI***

*[Modifica alla legge 4 agosto 2006 n. 248]*

***1. All'art. 39, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "che non abbiano" è soppressa la parola "esclusivamente"***

**Motivazione**

Appare necessario eliminare la parola "esclusivamente" in quanto, oltre a limitare notevolmente la portata della revisione normativa a suo tempo intrapresa, l'attuale formulazione introduce, di fatto, il concetto di attività economica a carattere "parzialmente commerciale", sostanzialmente non dimostrabile né opponibile sulla base di fatti certi.

Non appare nemmeno sufficiente che il Comune (o qualsiasi altro ente impositore) dimostri in sede di accertamento l'uso largamente prevalente a fini commerciali dell'immobile, con la conseguenza che permane invariato il rischio di evidente lesione di principi di pari trattamento fiscale di attività a medesimo contenuto economico, paventato a proposito della formulazione introdotta nella precedente legislatura.

Aggiungere il seguente articolo

*Art....*

***Modificazioni alle agevolazioni fiscali per gli immobili storici***

***A decorrere dal 1° gennaio 2008, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze anche diversamente accatastate, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 2 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento dei tributi, e delle unità concesse in affitto, comodato o altro titolo da persone giuridiche.***

**Motivazione**

Le agevolazioni tributarie per i possessori d'immobili storici vincolati trovano una valida motivazione nel fatto che tendenzialmente si tratta di fabbricati la cui manutenzione (anche in conseguenza dei vincoli) è estremamente onerosa, a fronte di una redditività non sempre significativa (si pensi per esempio a ville, castelli, dimore storiche utilizzate esclusivamente come abitazione per una o comunque poche famiglie).

Questa più che valida giustificazione non trova poi un riscontro effettivo nella realtà per diversi ordini di motivi :

1) da un lato le soprintendenze tendono a vincolare sempre di più edifici nel loro complesso anche nel caso in cui solo una parte degli stessi (un portale, i prospetti o una parte di essi) sia significativa ai fini del vincolo. Ciò determina che l'agevolazione per l'ICI si applichi a tutte le unità immobiliari del caseggiato, quando in realtà solo alcune o nessuna sono interessate dal vincolo in maniera significativa;

2) la Corte Costituzionale ha equiparato gli immobili posseduti da soggetti di carattere pubblico o assimilati a quelli posseduti da soggetti privati, pur a fronte di diversità sostanziali nei criteri di vincolo. Per cui risultano vincolati - e quindi usufruiscono di agevolazioni ICI - edifici di scarso valore storico e/o artistico;

3) l'utilizzo a scopi commerciali o comunque economici di immobili storici, pur a fronte di eventuali maggiori oneri manutentivi, ha sicuramente una redditività elevata e comunque tale da non giustificare agevolazioni fiscali.

La norma proposta consente di meglio dimensionare il beneficio sui segmenti imponibili effettivamente più esposti a oneri differenziali significativi. Va inoltre segnalata la necessità di aprire un confronto con il Ministero dei Beni Culturali per una revisione delle norme e delle modalità applicative del vincolo sugli edifici storici e artistici al fine risolvere più in generale le problematiche indicate in premessa.

Aggiungere il seguente articolo

**Art...**  
**Rendite presunte ICI**

*All'articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006 n.296 la lett.a) è soppressa.*

***In alternativa [bozza]:***

All' articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la lett.a) è *così* sostituita:

***“a) Il comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92 è così sostituito:***

***“Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale di tali fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Nel caso in cui la nuova rendita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.”***

**Motivazione**

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche della disciplina ICI, intervenendo tra l'altro a sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto l'immobile, oltre che una garanzia per il proprietario in quei casi in cui la rendita fosse stata inferiore a quella cui era assoggettato l'immobile prima della variazione di classe catastale.

Inoltre, anche ad avviso della Corte di cassazione, la ratio che ispirava la disciplina contenuta nel suddetto d.lgs 504/92 era da un lato quella di attribuire alla dichiarazione di variazione della classe catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e, dall'altro quella di conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l'ICI, alla situazione effettiva dell'immobile.

Si chiede pertanto con l'emendamento proposto il ripristino della situazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, in modo da consentire ai Comuni una maggiore certezza nella liquidazione del tributo cardine della propria autonomia impositiva.

Aggiungere il seguente articolo

**Art...**

***Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ed in pendenza di giudizio dei Tributi Locali***

*All'articolo 1 comma 163 della legge n. 296/2006 aggiungere il seguente periodo "Le imposte, le tasse e i contributi accertati dall'ufficio e non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'avviso d'accertamento e prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, per la metà dell'ammontare o del maggior ammontare accertato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del giudizio."*

**Motivazione**

L'emendamento presentato ha il fine di permettere agli Enti locali in relazione ai propri tributi, di procedere, analogamente a quanto previsto in materia di tributi erariali, all'iscrizione provvisoria a ruolo in presenza di un atto d'accertamento ancora non definitivo. La norma completa in tal modo la disciplina introdotta dal comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Aggiungere il seguente articolo

**Art...**  
***Modifica alla decorrenza degli interessi dei Tributi Locali***

L'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così modificato:

***“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza”***

**Motivazione**

E' necessario che gli interessi che i Comuni devono al contribuente per il pagamento di somme non dovute inizino a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza introducendo così un elemento di certezza per il Comune nel calcolo degli interessi dovuti.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*

***Dichiarazione/comunicazione ICI***

1. Il comma 53 dell'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

***“ 53. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. I soggetti passivi sono in ogni caso tenuti a presentare al Comune competente, entro il termine di 90 giorni, un'apposita comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli di comunicazione e sono individuati i presupposti e determinati gli elementi che essa deve contenere. Per l'infedele od omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 51,00 euro a 258,00 euro, definibile ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.”.***

**Motivazione**

Analogamente a quanto previsto dalla vecchia formulazione dell'articolo 37, comma 53, del D.L 4 luglio 2006, n. 223, e nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti da porre a carico dei contribuenti, l'emendamento prevede la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, e della comunicazione ICI di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.446/97 che non viene più condizionata alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Viene introdotta, sempre nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti da porre a carico dei contribuenti e al fine di garantire agli Enti locali elementi di conoscenza non altrimenti acquisibili e necessari ai fini della gestione dell'imposta stessa, l'obbligo di un'apposita comunicazione per tutti i casi in cui i dati non sono ricavabili dal modello unico informatico previsto dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 46, utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti (ad esempio, unità immobiliari che hanno cessato di essere abitazioni principali oppure terreni agricoli divenuti aree edificabili). In ossequio ai principi stabiliti dal D.lgs. n. 472 del 1997, viene stabilita un'apposita sanzione in ipotesi di infedele od omessa presentazione della comunicazione.

Aggiungere il seguente articolo

*Art....*

*Semplificazioni della disciplina del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili*

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono sostituiti dai seguenti;

*1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

*2. I soggetti indicati nell'articolo 3 effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.*

*2 bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'art. 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.*

*2 ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al Comune competente a norma dell'articolo 4 .*

**Motivazione**

La proposta di emendamento persegue la finalità di introdurre maggiori elementi di semplificazione nella disciplina del prelievo fiscale dell'imposta comunale sugli immobili. La disciplina oggi vigente infatti non è sufficientemente chiara e definita ed ha l'effetto di generare difficoltà applicative nel tributo cardine dell'autonomia impositiva dei comuni.

Aggiungere il seguente articolo

**Art...**

***Sanzioni amministrative tributarie in materia di tributi locali***

*Integrazione ai commi di revisione della disciplina tributi locali della legge finanziaria 2007).*

***Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00; se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, in presenza di dichiarazione o denuncia non infedele o non omessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. La contestazione ed irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 successive modificazioni.***

**Motivazione**

Lo schema di norma risponde alla finalità di introdurre una disciplina sanzionatoria amministrativa tributaria uniforme per tutti i tributi locali e ciò in coerenza con la nuova disciplina prevista unitariamente in materia d'accertamento dei tributi locali dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*

***Poteri di accesso alle informazioni per l'accertamento delle entrate locali***

***All'articolo 35, dopo il comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:***

***26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie e della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli Enti locali e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.***

**Motivazione**

La norma proposta rafforza gli strumenti a disposizione degli Enti Locali per il controllo degli adempimenti tributari anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali di cui al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248. Viene inoltre colmata un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione della riscossione coattiva a norma delle leggi vigenti. In particolare, l'art. 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di Riscossione S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Riscossione S.p.A. e, soprattutto, le società dalla stessa partecipate, agiscono sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione ed accertamento, nonché di riscossione, delle entrate degli Enti Locali in regime di concorrenza, esigenze di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli Enti Locali stessi ed ai soggetti diversi da questi incaricati a norma delle leggi vigenti.

Aggiungere il seguente articolo

**Art...**  
**Armonizzazione dell'imposta di registro**

1. L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

*“1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.*

*2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.*

*3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.*

*4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.*

*5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.*

*6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.*

*7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.*

*8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.”*

**Motivazione**

La norma proposta riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, ed ha l'effetto di estendere l'esclusione dall'imposta di registro anche ai Comuni. La proposta di modifica è coerente con il nuovo assetto costituzionale di riforma del titolo V e con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*  
*Insegne di esercizio*

*Il comma 311 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è soppresso.*

**Motivazione**

Sino all'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, era previsto che esenti dal pagamento del canone/imposta sulla pubblicità erano solo le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi fino a 5 metri quadrati. Il comma 311 affida invece ad un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze la possibilità di individuare le attività per le quali l'imposta è dovuta solo per la superficie eccedente i 5 metri quadrati, escludendo di fatto la previsione del canone a cui sono passati molti Comuni. La bozza di decreto predisposto dal Ministero delle Finanze, presentata all'Anci in sede tecnica presenta due diversi ordini di problemi perplessità per le seguenti considerazioni:

- la prima è la necessità primaria di prevedere apposita copertura finanziaria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di particolari categorie di insegne, che creerebbe un'evidente perdita di gettito per i Comuni (70-80 milioni di Euro)
- la seconda può ricondursi a difficoltà tecniche cui ogni singolo Comune andrebbe incontro nell'applicazione del tributo (per esempio, come ci si dovrà comportare nel caso in cui un contribuente abbia due insegne di tre metri quadrati, una luminosa ed una non luminosa, ovvero una in categoria normale ed una in categoria speciale e, pertanto, con un'imposizione differente?), oltre ovviamente alla chiara discriminazione effettuata già a livello di norma primaria tra i Comuni che sono passati a canone e quelli che mantengono l'imposta. Infatti, l'attuale normativa riguardante l'imposta di pubblicità sulle insegne è stata coordinata con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del d.lgs. 446 del 1997, mentre la legge finanziaria 2007 ha ommesso di considerare il canone e, pertanto, le due norme potranno avere una disciplina differente, comportando rilevanti questioni di equità all'interno del diversificato mondo dei Comuni.

Si chiede pertanto l'abrogazione del comma 311 della legge n. 296 del 2006.

Aggiungere il seguente articolo

*Art....*

*Canone di occupazione servizi a rete*

All'articolo 63, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 aggiungere il seguente punto 6:

***"6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali.***

***Il concetto di "utente finale" nella fattispecie va riferito al numero effettivo di soggetti fruitori del servizio."***

**Motivazione**

L'emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove quest'ultimo è erogato direttamente da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che utilizzando la rete del concessionario, provvedono a fornire il servizio all'utente finale.

L'emendamento proposto ovvia alle denunce numericamente esigue del concessionario e consente un'applicazione di COSAP e TOSAP' corrispondente al numero effettivo degli utenti.

Aggiungere il seguente articolo

*Art...*

***Abrogazione limiti di gettito nel passaggio da ICP a canone***

***L'articolo 7-octies, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.***

**Motivazione**

L'emendamento consente di superare le problematiche legate all'inapplicabilità di una norma lesiva, tra l'altro, dell'autonomia regolamentare dei comuni. Infatti l'imposizione di un limite invalicabile (25%) sotto il profilo tariffario del canone rispetto all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, comporta di fatto una rigidità nell'articolazione tariffaria del canone, vanificando le possibilità innovative derivabili dalla sua introduzione in sostituzione della precedente imposta.

In buona sostanza l'osservanza del 25% ancora un'eventuale manovra tariffaria all'applicazione del solo indice ISTAT, comportando un trascinarsi dell'articolazione tariffaria, e risolvendo i "criteri" di ragionevolezza" di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.62 del D.Lgs. 446/97, in mere operazioni di copiatura del sistema tariffario dell'imposta a discapito dello snellimento che il passaggio a canone dovrebbe consentire.

Pertanto l'evidente inapplicabilità della norma non può essere ovviata che dalla sua abrogazione.

Aggiungere il seguente articolo

**Art.**

**Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni**

**1. Dopo il comma 2-bis. dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti :**

***“2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis trova altresì applicazione per le revisioni delle norme tecniche di cui al comma 1.***

***2-quater. Sono escluse dall'applicazione del comma 2-ter le valutazioni di sicurezza e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. Per le valutazioni e gli interventi di cui al capoverso precedente si applicano le norme tecniche per le costruzioni disciplinate dal D.M. 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Le valutazioni di sicurezza, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.***

***2-quinquies. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, nel periodo di cui al comma 2-ter, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata, anche al fine, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.***

***2-sexies. La Commissione di cui al comma precedente, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture assicura inoltre, anche con il concorso delle Regioni, il supporto tecnico alle attività inerenti le valutazioni di sicurezza e le progettazioni ed esecuzioni degli interventi effettuati ai sensi del D.M. 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.***

**Motivazione**

L'art. 67 comma 2 della Legge Finanziaria 2008 prevede l'incremento di 20 milioni di euro a partire dal 2008 da destinare ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico: tale misura, per quanto impegnativa è tuttavia di gran lunga insufficiente ad affrontare la reale dimensione del problema sotteso.

L'aspetto economico deve essere infatti inquadrato nel più ampio contesto determinato dalla modifica del quadro normativo di riferimento, ovvero:

- la nuova classificazione sismica del territorio nazionale
- le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni .

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole su un nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni ( cosiddette NTC ), che costituisce una revisione organica e generale di quelle già approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 settembre 2005 ( S.O. n° 159 alla G.U. n° 222 del 23/9/2005 ), mai entrate in vigore in maniera definitiva. Per il nuovo testo delle NTC, stanti le sostanziali innovazioni introdotte, appare logico e necessario prevedere un adeguato periodo transitorio, durante il quale consentire la “coesistenza” della nuova norma con quella precedente (decreti attuativi della Legge 5/11/1971 n. 1086 e legge 2/2/1974 n. 64, riunite nel DPR 380/2001, in

particolare il D.M. 9/1/1996 e i DM 16/1/1996). Il provvedimento che viene richiesto, oltre che rispondere ad una evidente esigenza di gradualità nel passaggio al nuovo regime normativo (che comporta anche rilevanti impegni di aggiornamento da parte del Mondo Professionale), appare soprattutto necessario al fine di contenere gli effetti negativi e l'onerosità che avrebbe per l'azione della Pubblica Amministrazione un'immediata e generalizzata cogenza delle nuove disposizioni, sia per quanto concerne le necessità di riprogettazione delle opere pubbliche, sia per quanto concerne l'organizzazione e la preparazione degli uffici preposti ai controlli. La sperimentazione deve però avvenire, previa istituzione di una commissione di monitoraggio (o decisione di proseguimento dei lavori di quella già istituita), assicurando da parte del Ministero delle Infrastrutture, anche con il concorso delle Regioni, un idoneo e tempestivo supporto tecnico alle attività inerenti le verifiche tecniche e la progettazione ed esecuzione degli interventi effettuati in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Un ulteriore importante aspetto, che direttamente si scontra con **i limiti nella capacità di spesa della Pubblica Amministrazione ed in particolare degli Enti Locali** è la prossima scadenza dell'8 maggio 2008 per il completamento delle "verifiche" sugli edifici esistenti "strategici" e "rilevanti" (scuole, ecc.). Trattasi del termine stabilito dall'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 (G.U. 8/5/2003) - art. 2, comma 3: tali verifiche" avrebbero dovuto essere svolte secondo le norme tecniche di cui all'Allegato 2 della medesima OPCM. La difficoltà ad applicare le suddette norme tecniche, le successive sostanziali correzioni e modificazioni introdotte con la OPCM 3316 del 2/10/2003 e con la OPCM 3431 del 3/5/2005, l'emanazione del D.M. 14/9/2005 di approvazione delle "Norme Tecniche per le Costruzioni", le incongruenze accertate fra NTC (D.M. 14/9/2005) e l'Allegato 2 della OPCM 3274/03, nonché la grave limitatezza di risorse economiche destinate all'attuazione del programma delle "verifiche" sono un dato oggettivo e reale; questi fattori hanno determinato un considerevole ritardo nello svolgimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dei risultati previsti entro la data preventivata del 8 maggio 2008.

**La limitatezza delle risorse economiche destinate al programma "delle verifiche" degli "edifici strategici" e "rilevanti", negli ultimi anni, è forse passata inosservata a causa della incertezza del quadro normativo di riferimento e della situazione di stallo che da essa scaturiva:** in questi anni forse sono state svolte interessanti sperimentazioni di "verifiche" di edifici esistenti, ma non si può certo dire che il problema sia stato affrontato in maniera significativa rispetto alla rilevanza che esso riveste a livello nazionale.

Aggiungere il seguente articolo:

**Art.**  
**Modifiche all' art. 104 del D.P.R. n. 380 del 2002**

1. L'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è così sostituito:

**Art. 104**  
**Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione**

- 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di approvazione di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i successivi 18 mesi.**
- 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di approvazione di nuove norme tecniche.**
- 3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni dovrà essere presentata denuncia al competente ufficio tecnico della regione, corredata da apposita relazione tecnica contenente la valutazione della sicurezza della costruzione.**
- 4. La regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai 18 mesi di cui al comma 1.**
- 5. L'ufficio regionale competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che l'opera possiede il medesimo livello di sicurezza delle norme tecniche sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento al responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.**
- 6. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'ufficio regionale competente dà comunicazione al responsabile del competente ufficio comunale che annulla il titolo abilitativo edilizio e comunque richiede un idoneo progetto di adeguamento sismico.**
- 7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico."**

**Motivazione**

La modifica che viene proposta all'art. 104 del DPR 380/2001 risponde alla necessità che l'entrata in vigore di nuove Norme Tecniche o la nuova definizione di zone sismiche non determini il blocco totale delle costruzioni in corso, sia con riferimento alle Opere Pubbliche, che a quelle private, con evidenti effetti economici e sociali negativi. La questione dell'art. 104 è strettamente collegata a quella dell'entrata in vigore dell'NTC, nonché alla precedente OPCM 3274/2003.

L'OPCM 3274/2003, introducendo con procedure d'urgenza nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (oggi totalmente ricomprese nelle NTC) ed una nuova classificazione sismica del territorio nazionale (seppure secondo criteri di prima applicazione) aveva previsto che era possibile, per un periodo transitorio più volte prorogato fino al settembre 2005, persino l'avvio

di nuove costruzioni in ottemperanza alle norme previgenti e prescindendo dalla nuova classificazione sismica. La possibile incompatibilità con l'art. 104 del DPR 380/2001 (che prevede che nelle zone di nuova classificazione sismica le costruzioni in corso siano verificate alla luce della relativa normativa e quindi adeguate e demolite) veniva superata con una circolare del Capo del DPC, in cui si sosteneva la tesi che, trattandosi – nel caso dell'entrata in vigore della OPCM 3274/2003 – di “prima classificazione” sismica, assunta con provvedimento straordinario, ad essa non conseguiva l'applicazione dell'art. 104. Dopo la fine del periodo transitorio dell'OPCM 3274/2003, con l'entrata in vigore delle NTC di cui al D.M. 14/9/2005 e della nuova classificazione sismica, la tesi del capo del DPC non poteva più risultare rassicurante per ammettere la non applicazione dell'art. 104 alle costruzioni in corso; d'altro canto tali costruzioni erano state avviate (e non ancora concluse) in virtù di quanto consentito dalla stessa OPCM 3274/2003. Si poneva quindi l'esigenza di ripristinare la coerenza e la logicità del quadro normativo, in considerazione della enorme rilevanza socio economica della vicenda, del suo impatto sui cittadini e sulla Pubblica Amministrazione periferica con cui questi si relazionano, nonché del relevantissimo diretto impatto sull'efficacia della spesa della stessa Pubblica Amministrazione realizzatrice di Opere Pubbliche. Nell'ambito dell'intesa espressa per l'approvazione delle NTC di cui al D.M. 14/9/2005, le Regioni e l'ANCI richiedevano un preciso impegno del Governo a ripristinare la coerenza delle disposizioni normative, mediante un'opportuna e urgente modifica dell'art. 104 del DPR 380/2001. A tutt'oggi, non si è ancora provveduto a superare la precarietà ravvisabile in una prassi di disapplicazione dell'art. 104, ormai consolidatasi, ma unicamente ed erroneamente sulla base di interpretazioni e circolari che, per quanto autorevoli, sono tuttavia prive di adeguata solidità giuridica.

*Aggiungere il seguente articolo*

**Art.**  
**Canoni demanio marittimo**

*“Al fine di garantire la copertura dei costi connessi allo svolgimento della delega di funzioni e consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a “spiaggia libera” si prevede la destinazione di una quota pari al 70% dei canoni concessori del demanio marittimo ai Comuni costieri, cui competono le funzioni amministrative in ordine a rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.”*

**Motivazione**

Dal 2002 sono state trasferite ai Comuni costieri le complesse funzioni inerenti la materia del demanio marittimo, oggettivamente complesse sia per gli aspetti amministrativi che tecnici e contabili. Ciò ha comportato la distrazione di significative risorse umane e finanziarie da parte di ogni singolo Comune benché non sia stata prevista la corresponsione di alcuna quota percentuale dei canoni introitati. I costi connessi al passaggio di funzioni vengono, quindi, ad essere sopportati esclusivamente dai Comuni.

Si rende pertanto necessario prevedere che una significativa percentuale dei canoni demaniali marittimi venga destinata ai Comuni interessati.

Aggiungere il seguente articolo:

**Art.**

***Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico***

***“Al fine di consentire il rifinanziamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico istituito dall’art. 10 della legge 135/2001 è previsto uno stanziamento di 3, 5 milioni di euro per il triennio 2008-2010.”***

*Conseguentemente la somma prevista per il 2008 alla tabella F (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 – Investimenti – cap. 7493) è ridotta per l’importo corrispondente.*

**Motivazione**

Per consentire l’avvio della gestione del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico la legge 135/2001 aveva previsto uno stanziamento iniziale di 7 miliardi di lire annui per il triennio 2000-2002 e da allora non sono più stati decisi stanziamenti.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**Art.**  
***Diritti aeroportuali di imbarco***

***1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni viene erogata, in favore dei Comuni aventi diritto, ogni tre mesi sulla base dei passeggeri dell'anno precedente.***

**Motivazione**

L'emendamento ha la finalità di accelerare- attraverso la trimestralizzazione- l'iter di accertamento delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco ai Comuni aventi diritto.

Aggiungere il seguente articolo:

*Art .....*

All'art. 35 comma 26 quater del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, dopo la lettera b), aggiungere la seguente disposizione:

***“Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D. Lgs. n.112/99, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112 causa di perdita del diritto al discarico.”***

### **Motivazione**

In considerazione del fatto che la sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426 bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto il riversamento di somme unicamente allo Stato e non anche agli enti locali, si ritiene, per non arrecare danni patrimoniali agli enti stessi, di prevedere che la suddetta sanatoria produca effetti limitati, per gli enti locali, esclusivamente alla non applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 47 a 53 del D.Lgs. n. 112/1999 nei confronti degli agenti della riscossione per le violazioni commesse.

In tal modo gli enti locali, in caso di violazioni riscontrate, a seguito dei controlli effettuati sulle comunicazioni di inesigibilità prodotte dagli agenti della riscossione e nei limiti di tempo previsti per chi ha aderito o meno alla sanatoria, dovranno non applicare le sanzioni amministrative ma avranno la possibilità di negare il diritto al discarico con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, senza che costituisca motivo di opposizione per l'agente della riscossione l'aver aderito alla suddetta sanatoria.

***Elenco n. 1***  
***Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate***

Dalla voce 09 dell'elenco 1, di cui all'art. 131 comma 1, allegato alla legge sono cancellate le parole "***Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1***"

**Motivazione**

Si chiede di eliminare dall'elenco dei provvedimenti legislativi dai quali deriveranno riduzioni per gli stanziamenti per i ministeri quella relativa alle bonifiche. Ciò per non ridurre il fondo di rotazione del Ministero dell'ambiente destinato a finanziare, anche in via di anticipazione:

- a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Se non si intervenisse in tal senso gli interventi sopra elencati rischierebbero di non poter essere attuati con grave pregiudizio per l'ambiente e la salute nei territori interessati.

**Tabella C**  
**Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è  
demandata alla legge finanziaria**

*Ministero dell'Interno - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*

*Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

Art. 13 : somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (art. 13 Decreto legislativo 140 del 2005):

***Il Fondo di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 140 del 2005 determinato in 17.856.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 è incrementato di 5.000.000 di euro***

*Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**Motivazione**

La tabella assegna **17.856.000 euro** al cap. 2311, per il finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati.

L'assegnazione è positiva perché permette al Sistema di protezione di continuare ad espletare le sue funzioni di protezione, essendo venuti meno i fondi direttamente previsti dal d.l. 140/2005, stabilizzandone ulteriormente l'attività.

Il 12 ottobre 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza numero 3620 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia”. L'Ordinanza, tra l'altro, assegna un contributo straordinario di 5 milioni di euro agli enti locali interessati “al fine di assicurare una maggiore capacità di ricezione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati [...]”.

L'attuale capacità ricettiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è di 2426 posti. Questa dimensione risulta sottodimensionata rispetto alle reali esigenze, definite dal numero di richiedenti asilo presenti sul territorio italiano e bisognosi di accoglienza. Per poter rispondere efficacemente ed in maniera esaustiva al bisogno di protezione di richiedenti asilo e rifugiati nel nostro paese (e quindi anche alle emergenze che periodicamente si verificano nelle nostre città), ANCI calcola che sia necessario un incremento della capacità ricettiva del Sistema di protezione di altri 5000 posti in accoglienza, che comporta un **costo aggiuntivo stimabile intorno ai 40 milioni di euro**, rispetto all'attuale dotazione ordinaria del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

In subordine, è indispensabile, quanto meno, che l'aumento della capacità ricettiva disposto dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisti carattere di stabilità, integrando pertanto l'assegnazione di cui alla Tabella C di corrispettivi 5 milioni di euro. Evidenziamo che il disegno di legge finanziaria attualmente all'esame non poteva tenere conto dell'Ordinanza, emanata successivamente.